

## **PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DEL COMUNE DI ORSOGNA**

**Oggetto: "Costituzione definitiva del fondo per le risorse decentrate anno 2017 relativo al personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali";**

L'anno 2017, il giorno 29 del mese di dicembre la Dott.ssa Paola Chiavari nella sua qualità di Revisore Unico Economico-Finanziario presso il Comune di Orsogna giusto atto di Consiglio n.58 del 19/11/2015 esprime il proprio parere in merito alla costituzione definitiva del Fondo per le risorse decentrate anno 2017 relativo al personale del comparto Regioni ed Autonomie locali;

### **PREMESSO CHE**

1. Il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del Fondo per le risorse decentrate che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
2. La costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
3. Le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
4. Le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli artt.31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 e risultano suddivise in:
  - Risorse stabili, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - Risorse variabili, che presentano la caratteristica della eventualità e variabilità e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
5. La disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto fondo è fornita dall'art.15 del C.C.N.L. 01/04/1999;
6. Le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoposti (art.4 CCNL DEL 09/05/2006, art.8 CCNL DEL 11/04/2008 e art.4 CCNL 31/07/2009);

### **TENUTO CONTO CHE**

- 1) che l'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le pubbliche amministrazioni che attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa devono rispettare i vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- 2) che l'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il Collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili, richiesto anche dall'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 per la ripartizione delle risorse decentrate di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo contratto collettivo nonché delle risorse ulteriori previste ai sensi degli artt. 4 e 6 del CCNL 9 maggio 2006, dell'articolo 8 del CCNL 11 aprile 2008 e dell'articolo 4 del CCNL 31 luglio 2009;

- 3) che in applicazione dell'articolo 4 del CCNL 22 gennaio 2004 la destinazione delle risorse decentrate è determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale;
- 4) il fondo per le risorse decentrate 2017 consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto concerne la conformità all'art.1 comma 557 della Legge 296/2006 e smi;

### **PRESO ATTO CHE**

Recenti pareri interpretativi in merito alla corretta costituzione del Fondo 2016, a seguito delle nuove disposizioni normative, hanno chiarito che, benché la formulazione dell'art.1 comma 236 della Legge 208/2015 (legge di stabilità) faccia ritenere che la riduzione del Fondo sia da considerarsi in valore unico, senza necessità di operare una decurtazione suddivisa tra parte stabile e in parte variabile, in realtà la natura di taglio strutturale imposta dal D.L.78/2010 come integrato dall'art. 1 comma 456, della Legge 147/2013, comporta necessariamente che tale decurtazione si trovi esclusivamente in parte stabile del Fondo;


### **ESPRIME**

parere favorevole e prende atto della costituzione del fondo dell'anno 2017 nel rispetto dell'art.9 comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito il Legge 122/2010 modificato dall'art.1 comma 456 L.147/2013; lo stesso è di € 67.931,86 (di cui parte stabile € 49.421,86 e parte variabile € 18.510,00).

Orsogna, 29/12/2017

L'Organo di Revisione

Dott.ssa Paola Chiavari



**Dott.ssa Paola Chiavari**  
DOTTORRE COMMERCIALISTA  
E REVISORE CONTABILE